



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0002/CFA-2022-2023
Registro procedimenti n. 0040/CFA/2022-2023

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Salvatore Lombardo - Componente

Mauro Mazzoni - Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul reclamo n. 0040/CFA/2022-2023 presentato dalla società Bologna F.C. 1909 S.p.a. avverso il rigetto del proprio ricorso tendente ad ottenere l'annullamento *in parte qua* della delibera dell'Assemblea della Lega nazionale professionisti serie A del 7 giugno 2022 nonché di ogni atto presupposto connesso e/o conseguente

contro

la Lega Nazionale Professionisti Serie A

e nei confronti di

U.C. Sampdoria S.p.a.; Atalanta Bergamasca S.p.a.; Cagliari Calcio S.p.a.; ACF Fiorentina S.r.l.; Genoa C.F.C. S.p.a.; Hellas Verona S.p.a.; Juventus F.C. S.p.a.; FC Internazionale S.p.a.; S.S. Lazio S.p.a.; A.C. Milan S.p.a.; SSC Napoli S.p.a.; US Sassuolo S.r.l.; Torino FC S.p.a.; AS Roma S.p.a.; Udinese S.p.a.; Spezia Calcio S.r.l.; Empoli FC S.r.l.; Venezia FC S.r.l.; US Salernitana Calcio S.r.l.

per la riforma

della decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 0046/TFNSD-2022-2023 del 26 settembre 2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Giuseppe Castiglia e udito l'Avv. Fabrizio Duca nonché l'amministratore delegato Dott. Claudio Fenucci per il Bologna F.C. 1909 S.p.a. e gli Avv.ti Enzo Morelli e Gian Pietro Bianchi per la Lega Nazionale Professionisti Serie A.

RITENUTO IN FATTO

Con il reclamo sopra indicato il Bologna F.C. 1909 S.p.a. ha chiesto l'annullamento della pronuncia del Tribunale federale nazionale-Sezione disciplinare n. 46 del 26 settembre 2022 relativa al ricorso avente ad oggetto l'impugnazione *in parte qua* della delibera dell'assemblea della Lega nazionale professionisti serie A del 7 giugno 2022, limitatamente alla parte di cui all'”Odg/6 – *Diritti AV: Audience Certificata*” di seguito trascritta:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

“L’assemblea delle Associate della stagione sportiva 2021/2022,

- Chiamate per appello nominale,

- Vista la relazione dello Studio Frasi, individuato dalla Lega – su auspicio dell’Agcom con delibera 18/22/CONS – come soggetto terzo atto ad elaborare e verificare l’algoritmo di ponderazione degli ascolti ai fini della classifica audience di cui all’articolo 8 del Decreto Lotti:

- con 19 voti favorevoli e il voto contrario del Bologna, per chiamata nominale;

- nulla osservando i revisori presenti;

delibera:

- “di adottare, per la stagione sportiva 2021/2022, l’algoritmo di ponderazione degli ascolti a 4 variabili (nello specifico: effetto doppia piattaforma di trasmissione; effetto parallele; effetto giorno di disputa gara; effetto slot orario) con due parametri di controllo (nello specifico effetto squadra ed effetto punteggio);

- di considerare a pari merito nella classifica relativa alla quota audience certificata le Associate che abbiano differenze pari o inferiori a 5.000 spettatori medi tra le relative posizioni, estendendo l’applicazione del principio sancito dal Decreto Lotti per il quale, qualora più società si collochino a pari merito, il punteggio da attribuire a ciascuna di esse è pari alla media dei punteggi corrispondenti alle posizioni di riferimento”.

Tali i motivi di ricorso:

- illegittimità della delibera per violazione dei principi e delle disposizioni normative che disciplinano la distribuzione delle risorse economiche derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi, con particolare riferimento alla quota spettante in base ai dati dell’audience certificata;

- illegittimità della delibera per eccesso di potere e sproporzionalità rispetto ai parametri individuati dal cd. Decreto Lotti ai fini dell’individuazione di un algoritmo di ponderazione dei dati di audience;

- violazione del principio di irretroattività di una disposizione che incide in modo rilevante sui diritti economici di una associata della LNPA.

La società reclamante ha richiesto che venga disposta una consulenza tecnica d’ufficio al fine di verificare che l’algoritmo approvato dall’Assemblea della LNPA in data 7 giugno 2022 non è aderente alle prescrizioni impartite dal Decreto Lotti e per individuare, in via alternativa, un criterio di riequilibrio dei dati di ascolto certificati che tenga conto dei seguenti parametri: *“analisi dell’audience registrata da ogni società presente sulla piattaforma media con copertura totale di tutto il campionato; analisi dell’audience registrata da ogni società presente sulla piattaforma media con copertura parziale del campionato; calcolo di un fattore di conversione delle audience tra una piattaforma e l’altra; applicazione del fattore di conversione alle società con copertura parziale”.*

La Lega Nazionale Professionisti Serie A si è costituita nel presente giudizio controdeducendo in merito e chiedendo la reiezione del reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio ritiene che:

- la definizione dell’algoritmo di riequilibrio, che l’art. 9, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2018 demanda alla Lega nazionale professionisti di serie A, è espressione di una discrezionalità tecnica particolarmente accentuata e del tutto peculiare;

- a tale riguardo, può essere allora richiamata la costante giurisprudenza secondo cui il sindacato sui relativi atti, al fine di evitare che la discrezionalità tecnica trasmodi in arbitrio specialistico, implica la verifica del rispetto dei limiti dell’opinabile tecnico-scientifico e, nell’ambito di tali confini, anche del grado di attendibilità dell’analisi economica e delle valutazioni tecniche compiute, alla stregua dei criteri della ragionevolezza e della proporzionalità, e che tale verifica è suscettibile di essere svolta attraverso gli strumenti processuali a tal fine ritenuti idonei (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 2022, n. 757; Id., Sez. VI, 7 ottobre 2021, n. 6696; Id., Sez. VI, 30 marzo 2021, n. 2672; Id., Sez. VI, 22 dicembre 2020, n. 8225; Id., Sez. VI, 15 dicembre



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

2020, n. 8061; Id., Sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888).

Pertanto, ai fini del decidere appare necessario disporre consulenza tecnica, ai sensi dall'art. 59 del Codice di giustizia sportiva.

A tal fine il consulente risponderà ai seguenti quesiti:

(i) valuti il consulente tecnico se l'algoritmo di riequilibrio, impugnato nel presente giudizio, sia compatibile con i parametri previsti dall'art. 9, secondo comma, del ricordato dPCM 1° luglio 2018;

(ii) valuti il consulente tecnico se, accertato quanto sopra, l'algoritmo soddisfi i criteri di attendibilità dell'analisi economica e delle valutazioni tecniche compiute, conformemente ai criteri di ragionevolezza e di proporzionalità.

Il consulente:

- avrà accesso al fascicolo processuale e potrà richiedere direttamente alle parti eventuali informazioni e dati ulteriori, con particolare riguardo a quelli che l'elaborato tecnico depositato in questo grado dalla società reclamante considera mancanti o insufficienti;

- entro settanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, comunicherà la bozza della propria relazione alle parti, che potranno controdedurre nei successivi dieci giorni; entro gli ulteriori quindici giorni si depositerà la relazione finale, nella quale terrà conto dei rilievi formulati dalle parti.

Ritiene inoltre il Collegio che:

- il relativo incarico può essere affidato al prof. Sandro Castaldo, Professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l'Università Commerciale L. Bocconi;

- a favore del consulente tecnico e a valere sulle competenze a lui spettanti, va disposta una anticipazione di euro 4.000,00, oltre agli accessori di legge, da porsi provvisoriamente a carico della parte reclamante;

- il compenso definitivo, insieme con le eventuali spese, sarà liquidato con la decisione di merito;

- il Presidente della Corte federale d'appello fisserà l'udienza per il prosieguo del processo;

- ogni ulteriore decisione in rito e sul merito è rinviata alla definizione del giudizio;

- con la presente ordinanza resta assorbita la questione della contestata ammissibilità per asserita violazione del contraddittorio, in quanto non preannunciato nel reclamo, dell'intervento in udienza del consulente tecnico della società Bologna; questione sulla quale il Collegio si era riservato di decidere.

P.Q.M.

Dispone consulenza tecnica ai sensi dall'art. 59 del Codice di giustizia sportiva nei sensi e nei termini esposti in motivazione.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

L'ESTENSORE

Giuseppe Castiglia

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce